

RIEPILOGO INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO, PER L'ANNO 2020, COME DA ORDINANZA MINISTERIALE, VALIDE PER I PERITI INDUSTRIALI GIÀ ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PRESSO L'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.

- 1) Le domande di ammissione agli esami, datate, sottoscritte, con marca da bollo (€ 16,00) e corredate della documentazione indicata nell'Art. 6 dell'Ordinanza, devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "F. CORNI" - Largo Aldo Moro, 25 - 41124 Modena e redatte come da fac-simile (Allegato 1 - Modello di Domanda dell'Ordinanza Ministeriale).
- 2) Le domande così indirizzate, devono però pervenire unicamente all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna – Viale G. Pallavicini n. 12 – 48121 Ravenna, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo PEC dell'Ordine: ordinediravenna@pec.cnpi.it (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
 - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);
 - c) a mano (direttamente all'Ordine sopra indicato), entro il termine indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata dall'Ordine, su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo);
- 3) Le domande devono pervenire all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, entro e non oltre il 18 giugno 2020.
- 4) Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito la domanda con i relativi documenti, oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'Art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale.

L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

A norma dell'Art. 12 del Regolamento le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati all'art. 2 dell'Ordinanza o nei casi in cui si verificano frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.
- 5) Occorre indicare la specializzazione per la quale si intende conseguire l'abilitazione. I possessori di diplomi universitari e lauree indicheranno unicamente le specializzazioni di Nuovo Ordinamento.

In riferimento alla **NOTA 1**, occorre indicare:

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico (La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami).

In riferimento alla **NOTA 2**, occorre indicare:

- di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico o diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, con indicazione della denominazione della specializzazione (precisare **se di nuovo o precedente ordinamento**), **dell'indirizzo o articolazione** (Rif. Art. 2, comma 1, dell'O.M.);

oppure

- di aver conseguito uno dei titoli di cui all'art.2, comma 2, lettere A, B, C e D (diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali), con indicazione **dell'esatta denominazione, istituto/ateneo sede dove conseguito il titolo, anno scolastico/accademico di conseguimento, voto riportato, sede dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da quello sede d'esame, data del titolo**), in particolare, per il titolo di cui all'art. 2, comma 2, lettera B, dichiara l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);

per tutti i Titoli di studio: l'Istituto/Ateneo ove conseguito; anno scolastico/accademico di conseguimento; voto riportato.

In riferimento alla **NOTA 3**, occorre indicare:

- di aver svolto tirocinio secondo una delle modalità indicate dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F, dell'Ordinanza Ministeriale.
- Per coloro che siano in possesso, **in aggiunta** allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma1, lettere **G** ed **H**, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. **2, comma2, lettera B** della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto tirocinio di cui all'art. 55, commi1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

In riferimento alla **NOTA 4**, si precisa che:

I/Le candidati/e diversamente abili devono indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39, L. n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste" (Art. 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

In riferimento alla **NOTA 5**, si precisa che:

- **la tassa di ammissione agli esami è dovuta all'erario nella misura di € 49,58** (art. 2 - capoverso 3 - del D.P.C.M. 21.12.1990), con versamento effettuato in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, pagabile presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato).

Il modello F23 può essere scaricato direttamente dal sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Cittadini/Pagamenti+e+rimborsi/Modalita+di+pagamento>

va compilato in ciascuno dei 14 campi in esso esposti a cominciare da:

- 1) **Versamento diretto al concessionario di:**
Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate.
 - 2) **Delega revocabile a**
Indicare la banca (precisando l'agenzia) o la posta (precisando l'ufficio) dove si esegue il pagamento;
 - 3) **Riservato all'ufficio;**
 - 4) **Dati anagrafici**
Inserire i propri dati come esposto;
 - 5) **Non compilare se compilato il punto (4);**
 - 6) **Ufficio o ente:**
codice relativo a quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato.
La tabella dei codici degli uffici finanziari è scaricabile dal sito:
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/codici+attivita+e+tributo>
N.B. Le caselle GRIGIE sono da compilare a cura dell'ufficio presso cui si effettua il pagamento e non dell'interessato.
 - 7) **Riservato all'ufficio;**
 - 8) 9) 10) **Non sono da compilare in quanto non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d'esame;**
 - 11) **Il codice tributo è: 729T;**
 - 12) **Riservato all'ufficio;**
 - 13) **L'importo è: € 49,58;**
 - 14) **Da non compilare perché non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d'esame.**
- **Il contributo di 1,55 euro** è dovuto all'Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato **sul c/c - bancario Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - IBAN: IT02A0103012903000010465281 intestato a I.I.S. F. CORNI Liceo e Tecnico - Modena.**

A norma dell'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale, la ricevuta di versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, della medesima Ordinanza.

(E' consigliabile allegare subito, insieme alla presentazione della domanda, anche questo pagamento)

6) fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000);

7) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Si ricorda che nel sito dell'Ordine www.peritiindustriali.ra.it, nella sezione “**modulistica**” - “**esami di stato**” – “**sessione 2020**” sarà possibile scaricare l’Ordinanza Ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale - n. 39 del 19.05.2020, dove si trova l’elenco degli argomenti oggetto delle prove d’esame; la Segreteria riceve esclusivamente su appuntamento, previo contatto telefonico, dalle 10.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì.

CALENDARIO DEGLI ESAMI

17 novembre 2020 e 18 novembre 2020, ore 8.30:

insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento;

19 novembre 2020, ore 8.30:

svolgimento della prima prova scritta;

20 novembre 2020, ore 8.30:

svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica.

L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all’albo dell’Istituto sede d’esame ed inoltrato per conoscenza al competente Ordine/Collegio, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

I/Le candidati/e debbono presentarsi senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal proprio Ordine/ Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale, alla rispettiva sede di esame indicata nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, **muniti di valido documento di riconoscimento.**

Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nella **Tabella B** allegata all'Ordinanza Ministeriale.

I/Le candidati/e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, individuano il programma d'esame da sostenere, tra quelli indicati nella Tabella B, allegata all'Ordinanza, in relazione alla denominazione del titolo posseduto o, in mancanza di specifica denominazione, il relazione alla tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici di cui all'allegato D del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

I/Le candidati/e di cui all'articolo 2, comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale, sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo Ordinamento.

Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova viene indicato in calce al rispettivo tema.

Durante le prove sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B regolamento).

I/Le candidati/e che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d’esami (Art. 11, comma 7, regolamento).